



COPIA

DELIBERAZIONE N. 10

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** , addì **diciassette** del mese di **Aprile** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO	Presente
CANCELLIERE ROCCO DI FRANCESCO ANTIMO	Presente Presente
MONACO ANGELO DEL RICCIO FRANCO	Presente Presente
FIOCCA FAUSTO SABATINO VENEZIALE	Presente Presente
DOMENICANTONIO EMILIO MARINELLI LUIGI	 Presente
CARANCI KATIA DITRI ANTONIO	Presente Presente
DI NOFA ISABELLA	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento Comunale TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 19/03/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e

della quota variabile, con deliberazione, da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di Previsione, è stato differito al 30 APRILE 2021;

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario :

Articolo 6 : Procedura di approvazione

- 6.1 Sulla base della normativa vigente, **il gestore, rappresentato nel caso da Comune di LONGANO, predispone annualmente il piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR.
- 6.2 **Il piano economico finanziario è corredato** dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- 6.3 **La procedura di validazione** consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (ATO) o da un **soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore**.
- 6.4 Sulla base della normativa vigente, **l'Ente territorialmente competente** assume le pertinenti determinazioni e **provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA)** la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 **L'Autorità (ARERA)**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, **conseguentemente approva**.
- 6.6 Fino all'approvazione da parte **dell'Autorità (ARERA)**, di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

VISTO l'atto dell'organo Tecnico competente, nominato con delibera di G.M. n. 35 del 10/04/2021 con il quale è stato validato il Piano economico finanziario 2021 ai sensi dell'articolo 6 della delibera di Arera n.443 del 31 ottobre 2019;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti prot. n. 1671 del 13/04/2021;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizio Finanziario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Caranci, Ditri), astenuti n. 1 (Di Nofa) resi in forma palese e per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare **L'ALLEGATO PIANO FINANZIARIO della TARI** (Tributo servizio gestione rifiuti) **anno 2021**;
- 3) di dare atto che il Comune in qualità di gestore del servizio rifiuti, che nella determinazione dei costi TARI della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, nonché delle risultanze dei fabbisogni standard ;
- 4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

SI ESPRIME PARERE Favorevole
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 21-04-2021 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 21-04-2021

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 17-04-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 17-04-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
